



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Vicolo Giovanni XXIII, 68 - 35010 San Giorgio in Bosco (Pd) tel. 049-9450890

mail: pdic859005@istruzione.it pec: pdic859005@pec.istruzione.it

codice fiscale 81004190286 Cod. Mecc. PDIC859005

**REGOLAMENTO DI ISTITUTO DELL'ATTIVITÀ NEGOZIALE
PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI, LAVORI E FORNITURE**

(AI SENSI DELL'ART. 45 DECRETO INTERMINISTERIALE 28 AGOSTO 2018, N. 129)

DELIBERA N. 16 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 06/03/2024

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- Visto** il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
- Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- Visto** il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";
- Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- Visto** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
- Vista** la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- Visto** il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78";
- Visto** il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 concernente "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- Ritenuto** di dover procedere ai sensi di quanto previsto dall'art. 45, comma 2, lettera a) del D.I. 129/2018;
- Vista** la nota MIUR 74 del 5 gennaio 2019 recante "Orientamenti interpretativi DI 129/2018", in particolare il Titolo V – Attività negoziale laddove prevede che le deliberazioni del Consiglio d'Istituto "dettino un'autoregolamentazione organica di tutti gli affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria";
- Visto** il Quaderno n. 1 – Aggiornamento novembre 2020: Istruzioni di carattere generale relative all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici;
- Considerato** che si rende necessaria alla luce della sopravvenuta normativa in materia l'adozione di un Regolamento dell'attività negoziale per l'affidamento di servizi, lavori e forniture;

DELIBERA

di approvare il presente Regolamento di Istituto che disciplina le attività negoziali dell'istituzione scolastica riguardanti l'affidamento di lavori e forniture di beni e servizi, e che dà attuazione alle disposizioni contenute nel D.lgs. 36/2023 (d'ora in poi "Codice dei contratti pubblici" o "Codice").

Art. 1 - Principi

1. La gestione amministrativo-contabile dell'Istituto è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio (Art. 2 comma 1 del D.I. n. 129/2018), nonché ai principi guida per l'applicazione del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs.36/2023).

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN GIORGIO IN BOSCO, in quanto istituzione scolastica, per il raggiungimento e nell'ambito dei propri fini istituzionali, ha piena capacità ed autonomia negoziale, e può concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal Codice e da altre disposizioni di legge, ed è qualificato come Stazione Appaltante.

2. Il Dirigente Scolastico svolge l'attività negoziale necessaria all'attuazione del PTOF e del Programma Annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d'istituto.

3. Il presente Regolamento disciplina i criteri e i limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, delle attività negoziali relative ad affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, secondo quanto disposto dal D.lgs. 36/2023 e dal D.I. 129/2018.

4. Per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture al di sopra delle soglie di rilevanza comunitaria è necessario che l'ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN GIORGIO IN BOSCO sia riconosciuto dall'ANAC quale Stazione Appaltante Qualificata.

Art. 3 - Determina a contrarre

1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. In caso di affidamento diretto, la determina a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta. (D.lgs. 36/2023, art. 17)

2. La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente, che contiene almeno:

- a. l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare;
- b. le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare;
- c. l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
- d. la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni;
- e. i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte;
- f. le principali condizioni contrattuali.

3. Nella Determina a contrarre, il Dirigente Scolastico provvede a individuare il Responsabile del Procedimento (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023.

4. Il Dirigente Scolastico può delegare in tutto o in parte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 c. 1 bis del D.lgs. 165/01 e dell'art. 44 c. 3 del DI n. 129/2018, lo svolgimento di singole attività negoziali al DSGA o a uno dei propri collaboratori.

5. Al DSGA compete l'attività istruttoria e l'attività negoziale connessa alla gestione del fondo economale.

Art. 4 - Contratti sotto soglia comunitaria

1. L'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice dei Contratti Pubblici avviene nel rispetto dei principi di cui alla PARTE I – PRINCIPI GENERALI, con particolare riferimento agli articoli 17 (Fasi delle procedure di affidamento), 18 (Il contratto e la sua stipulazione), 16 (Conflitto di interesse) e 49 (Principio di rotazione degli affidamenti).
2. Gli importi attualmente previsti sono:
 - a. € 5.382.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
 - b. € 140.000 per gli appalti pubblici di servizi e forniture.
3. Il calcolo dell'importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, tenuto conto dei contratti analoghi aggiudicati nel corso dei dodici mesi precedenti o nel corso del precedente anno scolastico. La scelta del metodo per il calcolo dell'importo stimato di un appalto o concessione non può essere fatta per evitare l'applicazione delle disposizioni del Codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.

Art. 5 - Responsabile unico del progetto (RUP)

1. Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti nominano un Responsabile Unico del Progetto (RUP).
2. Il RUP è individuato tra i dipendenti in possesso dei requisiti di cui all'Allegato I.2 del D.Lgs. 36/2023 e di competenze professionali adeguate all'incarico da ricoprire.

Art. 6 – Procedure per l'affidamento

1. Ai sensi del comma 1, si procede all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie con le seguenti modalità:
 - a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a € 150.000,00 anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
 - b) affidamento diretto di servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a € 140.000,00 anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
 - c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e inferiore a 1 milione di euro;
 - d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie comunitarie, previa adeguata motivazione;
 - e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a € 140.000,00 e fino alle soglie comunitarie.
2. Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, non è possibile utilizzare il sorteggio se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate; è necessario pubblicare sul sito i nominativi degli operatori consultati.

3. Per gli affidamenti di cui alle lettere c), d) ed e), si procede all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso.
4. Al termine dell'esecuzione del contratto, il RUP rilascia il certificato di regolare esecuzione per le forniture e i servizi, mentre il direttore dei lavori rilascia il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto

Art. 7 - Principio di rotazione

1. Gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea avvengono nel rispetto del principio di rotazione: è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.
2. Tale divieto non si applica:
 - a) in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, e contemporaneamente di accurata esecuzione del precedente contratto;
 - b) quando l'indagine di mercato è stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata;
 - c) per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;
 - d) nel caso in cui gli affidamenti sono riferiti a fasce di valore economico differenti.
3. Le fasce di valore economico sono così stabilite:
 - a) da € 1,00 a € 5.000,00;
 - b) da € 5.000,01 a € 15.000,00;
 - c) da € 15.000,01 a € 40.000,00;
 - d) da € 40.000,01 a € 80.000,00;
 - e) da € 80.000,01 a € 140.000,00.

Art. 8 - Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive

1. In sede di presentazione dell'offerta è facoltà della stazione appaltante richiedere agli Operatori Economici partecipanti una garanzia provvisoria pari all'1% dell'importo totale nelle modalità previste dal Codice (fideiussione o cauzione).
2. All'Operatore economico aggiudicatario è richiesta una garanzia definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale. L'importo della garanzia è ridotto nei casi previsti dall'art. 106 del Codice.
3. In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti.

Art. 9 - Strumenti di acquisto e di negoziazione

1. Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, la stazione appaltante ricorre in via prioritaria agli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da CONSIP S.p.A.
2. L'obbligo di acquisto tramite CONSIP riguarda solamente beni e servizi informatici e di connettività, con l'eccezione prevista nel comma successivo.
3. L'istituzione scolastica può procedere ad acquisti autonomi (fuori convenzione CONSIP) esclusivamente a seguito di apposita comunicazione motivata inviata dal Dirigente Scolastico al competente ufficio della Corte dei conti nelle seguenti ipotesi:
 - a) in caso di indisponibilità di convenzione attiva Consip avente ad oggetto il bene o il servizio da acquistare;
 - b) in caso di minimi di acquisto superiori a quanto necessario per la scuola;

c) qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali (L. 208/2015, c. 510. Nota MIUR n. 1711/2019, Quaderno n. 1, giugno 2019).

4. Fermo restando l'obbligo di acquisizione in forma centralizzata previsti dalla normativa vigente, le istituzioni scolastiche possono effettuare procedure di affidamento in forma associata, mediante la costituzione di reti di scuole o l'adesione a reti già esistenti.

Art. 10 - Documentazione di gara e controlli

1. Per le procedure di affidamento diretto di beni, servizi e lavori di importo inferiore a € 40.000,00, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, con le quali gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, sono verificate attraverso un regime semplificato di controllo a campione, secondo i parametri di seguito predeterminati:

a) la Stazione Appaltante ha la facoltà di procedere alla stipula del contratto, di norma con lettera d'ordinativo, sulla base di un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall'operatore economico aggiudicatario ai sensi e per gli effetti del D.P.R.28 dicembre 2000, n. 445 dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e ss. del D.lgs. 36/2023. In tal caso la Stazione Appaltante procederà comunque, prima della stipula del contratto, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);

b) la Stazione Appaltante oltre a quanto già indicato nel punto a) che precede, per gli appalti rientranti in questa fascia di valore, sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici affidatari, effettuerà idonei controlli a campione su tutti i requisiti dichiarati ai sensi degli artt. 94 e ss. del Codice. 2. Il controllo integrale su tutti i requisiti previsti dagli artt. 94 ss. del Codice, sarà espletato, nel corso di ogni anno solare, con la frequenza di un controllo ogni 10 affidamenti operati, controllando in tal modo a campione, integralmente, il 10% degli affidamenti di valore fino ai 40.000 euro. Per l'individuazione della cronologia degli affidamenti farà fede il numero e la data di protocollo della determina di affidamento diretto della fornitura di beni, servizi o di lavori;

c) Resta ferma la possibilità per questa Stazione Appaltante di effettuare i controlli tutte le volte che sorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato, ovvero nei casi in cui emergano elementi di incoerenza o contraddittorietà palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, di incompletezza, nonché di errori e omissioni nella compilazione, tali da fare supporre la volontà di dichiarare solo dati parziali e comunque rese in modo tale da non consentire alla Stazione Appaltante un'adeguata e completa valutazione.

1. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice e per il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei suddetti requisiti, è acquisita principalmente attraverso la consultazione del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE).

2. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a 12 dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Art. 11 - La stipula del contratto

1. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta nel rispetto delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata.

2. La stipula del contratto, nel caso di procedura negoziata oppure per affidamenti diretti, avviene «mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche

tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato» (art. 18, comma 1 del D.lgs. 36/2023)

Art. 12 - Collaudo e verifica di conformità o certificato di regolare esecuzione

1. Al termine dell'esecuzione del contratto, in caso di lavori si provvede al collaudo, in caso di servizi e forniture si effettua la verifica di conformità.
2. Il collaudo finale o la verifica di conformità deve essere completato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, di particolare complessità, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
3. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, se riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
4. Per effettuare le attività di collaudo dei lavori le stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre collaudatori scelti tra i propri dipendenti o tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità.
5. Per i contratti di servizi e forniture la verifica di conformità è effettuata dal RUP. Per servizi e forniture caratterizzati da elevato contenuto tecnologico oppure da elevata complessità o innovazione, le stazioni appaltanti possono prevedere la nomina di uno o più verificatori della conformità diversi dal RUP.

Art. 13 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni normative nazionali e comunitarie in materia.
2. Sono disapplicate le disposizioni del regolamento in contrasto con le suddette norme nazionali e comunitarie già in vigore e con quelle che eventualmente entreranno in vigore successivamente.
3. Tutte le delibere precedentemente adottate dal Consiglio d'istituto novellate dal presente regolamento si intendono abrogate.

Art. 14 – Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla approvazione da parte del Consiglio d'istituto

Art. 15 – Pubblicità del regolamento

Il presente regolamento viene pubblicato nel sito istituzionale dell'Istituzione Scolastica nelle sezioni "Albo on line", "Regolamenti" ed "Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti.